**Allegato 1**

# Regione Marche
# Criteri e modalità attuative generali

**"Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende apistiche professionali a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, a sostegno dell'apicoltura della Regione Marche"**

# Sommario

1. Condizioni di ammissibilità ..... 2
1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente ..... 2
2. Tipologia dell'intervento ..... 3
***3.*** *Spese ammissibili e non ammissibili* ..... 3
*3.1 Spese ammissibili* ..... 3
*3.2 Spese non ammissibili* ..... 3
3. Criteri di sostegno ..... 3
4. Importi ed aliquote di sostegno ..... 4
*4.1 Importo massimo del sostegno* ..... 4
*4.2 Regime d'aiuto* ..... 4
5. Dotazione finanziaria ..... 5

# 1. Condizioni di ammissibilità

## *1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente*

Il soggetto richiedente deve:

- essere apicoltore singolo o associato ed avere sede legale od operativa, apiari ed arnie, compresi nuclei e sciami, nella Regione Marche come da Banca Dati Apistica (BDA).
- essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve rispettare le seguenti condizioni:

1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende apistiche della Banca Dati Apistica (BDA);
2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
3) essere iscritta alla Camera di Commercio con codici ATECO agricoli;
4) non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 OPPURE
   - trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19 OPPURE,
   - essere microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) [1] che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (OPPURE, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento

[1] secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29.06.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID–19"

della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (OPPURE, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).

5) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6) essere in possesso minimo di 50 arnie, compresi nuclei e sciami (dato verificato in BDA al censimento del 31/12/2020 ed al momento della presentazione della domanda).

# 2. Tipologia dell'intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda, rapportata alla consistenza dell'allevamento, per far fronte alla riduzione di liquidità legata alla pandemia da COVID–19, nonché alla esigenza di dare sostegno all'apicoltura professionale della Regione Marche.

## ***3. Spese ammissibili e non ammissibili***

### *3.1 Spese ammissibili*

Verrà preso in considerazione solamente il n. di alveari, compresi nuclei e sciami, che risultavano in carico al richiedente sulla Banca Dati Apistica (BDA), dati del censimento al 31/12/2020. Verranno finanziati solo gli apicoltori che risultavano in possesso di minimo n. 50 arnie, compresi nuclei e sciami. Per ciascuna impresa beneficiaria l'importo massimo concedibile non è superiore a 30.000,00 euro.

### *3.2 Spese non ammissibili*

Non sono ammessi alveari di apicoltori che nella Banca Dati Apistica (BDA) risultavano non avere sede legale od operativa, apiari ed alveari, compresi nuclei e sciami, nella Regione Marche.
Non sono ammesse le spese tecniche per la compilazione e presentazione della domanda di indennizzo.

# 3. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

# 4. Importi ed aliquote di sostegno

## *4.1 Importo massimo del sostegno*

Il sostegno è concesso in forma di contributo forfettario in conto capitale in relazione agli alveari, compresi nuclei e sciami, nella Regione Marche, dichiarati in domanda e verificati nel corso dell'istruttoria.

Il valore da corrispondere alla impresa per ciascun alveare, o nucleo o sciame, sarà calcolato dividendo le risorse disponibili con il totale degli alveari ammissibili, compresi nuclei e sciami, e comunque non potrà essere superiore a 30,00 euro.

Per ciascuna impresa beneficiaria l'importo massimo concedibile non potrà essere superiore a 30.000,00 euro.

## *4.2 Regime d'aiuto*

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano ed approvato con Decisione dalla Commissione Europea che recepisce il quinto emendamento al Quadro Temporaneo di cui alle comunicazioni della Commissione europea C (2020) 1863) e successive modifiche (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021

Il regime prevede in particolare che:

a) L'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale.
b) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CO VID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed agli emendamenti ad essa collegati.
c) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020.
d) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2021, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea.
e) In deroga al principio secondo il quale l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione
f) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
g) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:

- per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi 225.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
- nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente, si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa.

h) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo “Aiuti di importo limitato” possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”, sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 “Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”. Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti

Nel rispetto del regime di aiuto verrà adottata la seguente misura attuativa che andrà registrata nel catalogo degli aiuti come di seguito precisato:
“*Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende apistiche professionali a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19, a sostegno dell’apicoltura della Regione Marche*”

Tutti gli aiuti da concedere verranno inseriti nel registro aiuti del SIAN.

# 5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 540.000,00**.